

# UCA TUTELA ARBITRATO

## RISCHI AZIENDA E PROFESSIONI

EDIZIONE 7/2015 Agg. 11/2016

### SCHEDA di PRODOTTO



**UCA ASSICURAZIONE**  
**SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.**  
[www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)



**UCA** ha attraversato la storia della Tutela Legale in Italia con quattro generazioni di assicuratori. Nata nel 1932 per offrire consulenza assicurativa per tutti i rischi, già nel **1934** si specializza ed è la **Compagnia che introduce il ramo Tutela Legale in Italia**, e nel **1994** ottiene l'autorizzazione ad operare anche nel **ramo Perdite Pecuniarie**.

Dagli anni '30 a oggi ha fatto molta strada, arrivando a ricoprire un ruolo di assoluto prestigio tra le Società specializzate, confermando **una realtà assicurativa solida e in piena espansione**, senza mai rinunciare alle proprie **caratteristiche di indipendenza, tradizione familiare di innovazione**, vissute con **impegno e passione** da chi opera all'interno della Compagnia e dagli oltre **1200 Corrispondenti che ad oggi hanno scelto di rappresentarla**.

**Tutela Legale UCA: una garanzia in più.** E' un supporto completo per ogni grado di giudizio, per tutelare gli Assicurati da eventuali imprevisti legali con il pagamento delle spese dell'avvocato, perito e dei consulenti liberamente scelti grazie a **polizze all'avanguardia, che mantengono quello che promettono**, in linea con le più recenti novità legislative e con le esigenze degli Assicurati tanto da diventare un punto di riferimento per il settore.

**Uca non si limita a "stare" sul mercato: Uca "fa" il mercato** grazie a un elemento vincente: l'**INDIPENDENZA**; evitare situazioni di conflitti di interesse è un'esigenza imprescindibile per tutelare davvero gli Assicurati, per questo la Compagnia ha puntato sulla politica **"conflitti di interesse zero"**. In altri termini, nessun controllo societario, nessuna partecipazione esterna, nessun accordo di collaborazione con altre compagnie. Proprio queste peculiarità consentono di operare con trasparenza per agevolare una sola parte in causa: l'Assicurato.

La polizza Uca oggetto della presente Scheda Prodotto garantisce il pagamento delle spese legali all'Assicurato indipendentemente da qualsiasi considerazione di opportunità o convenienza del sinistro per la Compagnia, non operando quindi **NESSUNA VALUTAZIONE NEL MERITO**. Uca interviene sempre, senza tenere conto delle possibilità di successo della causa che l'Assicurato intende proporre o subisce. Così, le garanzie prestate sono reali e le condizioni trasparenti.

**LA SPECIALIZZAZIONE E LA PROFESSIONALITÀ non si improvvisano.** Le polizze Uca prevedono **garanzie all'avanguardia: "sicuri di essere assicurati" vuol dire** una copertura valida in ogni settore professionale ed extraprofessionale **e in esclusiva**, come ad es. la Libera scelta dei Professionisti quali Avvocato, Perito, Informatore, l'estensione di validità temporale del contratto Retroattiva e Postuma, la Difesa completa in Sede Civile, la Duplice Difesa Penale, ecc...

**PRONTO Uca** Numero Verde **800-129492**  
**Uc@ONLINE**  
**www.ucaspa.com**

Anche **LA CONSULENZA è assicurata**. Le polizze UCA garantiscono una reale vicinanza all'Assicurato, prevedendo oltre al pagamento delle spese, un servizio di **assistenza e consulenza legale telefonica e telematica** per tutta la durata del contratto. In pratica, è sufficiente telefonare gratuitamente o scrivere un messaggio di posta elettronica per raggiungere i consulenti Uca, esperti di diritto e tecnici di Tutela Legale per chiedere un consiglio.

**Indipendenza, Specializzazione, Competenza, Passione, Reale vicinanza all'Assicurato, Spirito di squadra con la rete di Vendita .... ecco lo Stile UCA.**



AZIENDA - PROFESSIONI - FAMIGLIA  
CIRCOLAZIONE VEICOLI - PATENTE



**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA**

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - www.ucaspa.com  
uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994

INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del 16/7/2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con pswd



# UCA TUTELA ARBITRATO - RISCHI AZIENDA E PROFESSIONI

ED. 7/2015 Agg. 11/2016  
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO\*

## RISCHIO ASSICURATO

**SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI, DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE, DI ARBITRATO E GIUDIZIALI PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER FAR VALERE IL DIRITTO DEGLI ASSICURATI IN QUALITÀ DI BENEFICIARI AL RISARCIMENTO E/O LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, PER COPERTURE DIVERSE DALLA R.C., OVE SUSSISTA CONTESTAZIONE, E LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA GARANTE PER RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI. LA GARANZIA È PRESTATATA PER LE POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE, PER VERTENZE DI NATURA CONTRATTUALE CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA.**

## SOGGETTI E BENI ASSICURABILI

- **AZIENDA, TITOLARE, AMMINISTRATORI, SOCI, FAMILIARI** che prestano attività in modo continuativo, **LEGALE RAPPRESENTANTE, DIRIGENTI, QUADRI, ALTRI SOGGETTI DELEGATI O PREPOSTI DALL'AZIENDA O COMUNQUE A CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ, RAPPRESENTANZA**, nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell'Azienda Contraente; **DIPENDENTI** regolarmente assunti, **SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, STAGISTI** inquadrati a norma di legge, **altri SOGGETTI e BENI beneficiari di polizze stipulate dal Contraente.**

Sono assicurate le **SEDI, FILIALI, FONDI RUSTICI** e loro contenuto.

- **STUDIO PROFESSIONALE, TITOLARE, ASSOCIATI, LEGALE RAPPRESENTANTE, DIPENDENTI** regolarmente assunti, **PRATICANTI, ALTRI SOGGETTI DELEGATI O PREPOSTI DALLO STUDIO O COMUNQUE A CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ, RAPPRESENTANZA**, nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto del Contraente; **DIPENDENTI** regolarmente assunti, **SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO, STAGISTI** e **ALTRI ADDETTI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE** inquadrati a norma di legge, **altri SOGGETTI e BENI beneficiari di polizze stipulate dal Contraente.**

Sono assicurati lo **STUDIO e/o FILIALI** e loro contenuto.

## OGGETTO DELLA GARANZIA

**SPESE di ARBITRATO, MEDIAZIONE e AZIONE LEGALE** nei confronti di **COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**

**SPESE LEGALI e PERITALI** relative ai **PROCEDIMENTI di MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE e NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**SPESE di REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO**

**SPESE di SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE o in sede ARBITRALE**

**LIBERA SCELTA** dei Professionisti - Legale, Perito di parte e d'ufficio, Arbitro di parte e terzo Arbitro - per **DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO.**

*La Società non effettua alcuna valutazione in merito ad opportunità, convenienza e possibilità di successo dell'azione giudiziale, garantendo all'Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere per tutelare i propri diritti.*

## MASSIMALE Spese Legali e Peritali

**Opzione 1: Illimitato nell'anno assicurativo – € 12.000 per vertenza – € 5.000 per la chiamata in causa della compagnia**

**Opzione 2: Illimitato nell'anno assicurativo – € 25.000 per vertenza – € 7.500 per la chiamata in causa della compagnia**

\* La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all'edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al sito [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com). Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo contenente oltre alla Nota precontrattuale le Condizioni di UCA Tutela ARBITRATO Ed. 7/2015 Agg. 11/2016 per il rischio oggetto della presente scheda, in osservanza al disposto Reg. ISVAP 35/2010.

### UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 – N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994

INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del 16/7/2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com) accesso in Area Riservata con pswd



## AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA

**GARANZIA POSTUMA 24 mesi per SINISTRI INSORTI NEL PERIODO di assicurazione ma DENUNCIATI DOPO la risoluzione del contratto, per fatti che si siano verificati in corso di polizza.**

## SEDE CIVILE

**ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:** garanzia prestata per polizze stipulate dal Contraente per **far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno**, ove sussista contestazione.

**Arbitrato:** pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato, nonché al Perito di parte, se nominato.

**CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER RESISTERE A PRETESE RISARCITORIE DI TERZI:** se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le **Spese Legali relative alla chiamata in causa della Compagnia** nel caso in cui sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio, il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro e la Garante non abbia espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio.

*\* La presente SCHEMA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all'edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al sito [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com). Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo contenente oltre alla Nota precontrattuale le Condizioni di UCA Tutela ARBITRATO Ed. 7/2015 Agg. 11/2016 per il rischio oggetto della presente scheda, in osservanza al disposto Reg. ISVAP 35/2010.*

### UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994





## UCA TUTELA ARBITRATO - AZIENDA E PROFESSIONISTI -

*Pronto e Sicuro Intervento per Aziende e Professionisti  
per le vertenze con le Compagnie di Assicurazione*

### MOTIVAZIONI COMMERCIALI E DI VENDITA

UCA Assicurazione Spa va ad arricchire la gamma prodotti relativa ai rischi Azienda e Professioni di un prodotto **compatto e snello**, di **pronta vendita** e **spontaneo abbinamento** in un'attività di cross selling su questa tipologia di rischi. Grazie all'assoluta **INDIPENDENZA** nel mercato assicurativo, mantenuta con coerenza e costanza per oltre 80 anni di storia, UCA è in grado di offrire un prodotto che ha per oggetto la copertura più squisitamente caratteristica e distintiva della indipendenza della Compagnia: **l'arbitrato e l'azione legale nei confronti di Compagnie Assicuratrici**, nel caso in cui all'Assicurato venga contestato o il diritto al risarcimento, o la quantificazione del danno, il tutto arricchito dalla **chiamata in causa della Compagnia garante per la Responsabilità Civile**, qualora neghi il proprio intervento in nome e per conto dell'Assicurato nella gestione di un sinistro che lo vede coinvolto come responsabile.

Il nuovo prodotto **UCA Tutela ARBITRATO** garantisce il pagamento delle spese legali e peritali per le **vertenze che possono sorgere con le Compagnie di Assicurazione in relazione alle polizze stipulate dall'Azienda o Professionisti**, ed è stato elaborato proprio per far fronte alla **crescente esigenza di tutela**, e in ultimo all'obbligatorietà della copertura assicurativa RC professionale che, pur rimandata di un anno, ossia al 15/8/2014, rimane indubbiamente tema "caldo" e ottimo veicolante per **offrire con la professionalità che distingue i nostri Intermediari, un servizio in più, effettivo e immediato anche per le altre coperture già esistenti**.

E' stato infatti **prorogato di un anno**, ovvero al **15 agosto 2014**, l'**obbligo per i professionisti di stipulare un'assicurazione RC professionale** a tutela di eventuali errori derivanti dalla propria attività. Il provvedimento è contenuto in un **emendamento al ddl di conversione del Decreto del Fare (DL 69/2013) approvato** dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera e confermato dall'Aula di Montecitorio. Ricordiamo che **l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale - originariamente previsto per il 13 agosto 2012 - è stato rinviato al 15 agosto 2014 e diventerà effettivo solo dopo la conversione in legge del decreto**, che avverrà presumibilmente entro la metà di agosto di quest'anno.

La polizza ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI, DI ARBITRATO E GIUDIZIALI PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER **FAR VALERE IL DIRITTO DEGLI ASSICURATI IN QUALITA' DI BENEFICIARI AL RISARCIMENTO E/O LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, PER COPERTURE DIVERSE DALLA R.C.A, OVE SUSSISTA CONTESTAZIONE, E LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA GARANTE PER RESPONSABILITA' CIVILE DIVERSI**. LA GARANZIA E' PRESTATATA PER LE POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE PER VERTENZE DI NATURA CONTRATTUALE CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI EX LEGE.

#### UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994



In questo modo **tutte le TIPOLOGIE DI VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE** che interessano, e ahimè, "disturbano" il core business aziendale e professionale **trovano così soluzione.**

Come abbiamo detto, la polizza ha per oggetto esclusivo e garantisce l'**ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE** per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione. La garanzia vale per ogni contratto stipulato dal Contraente presente e futuro per il rischio assicurato, senza che gli stessi debbano essere dichiarati o comunque indicati. Per quanto attiene l'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato, nonché al Perito di parte, se nominato.

Inoltre la polizza garantisce un'altra importante ipotesi di potenziale conflitto o contrasto con le Compagnie, ovvero la **CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER RESISTERE A PRETESE RISARCITORIE DI TERZI**: se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali relative alla chiamata in causa della Compagnia nel caso in cui sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, e la Garante non abbia espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio. Non sono naturalmente oggetto della presente polizza le spese legali afferenti le richieste danni avanzate da terzi diverse da quelle oggetto del contenzioso con la Compagnia.

Sono altresì comprese le **SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO**, qualora nel contratto oggetto di contestazione siano presenti clausole che limitano o avocano a un particolare foro indicato dalla Compagnia la competenza per chiederne l'intervento nelle suddette ipotesi, oltre alle **SPESE DI SOCCOMBENZA**, per liti in cui il Contraente/Assicurato sia chiamato in giudizio o comunque condannato anche in sede di Arbitrato, entro i limiti del massimale assicurato.

Da una parte un **PRONTO E SICURO INTERVENTO PER L'AZIENDA OD IL PROFESSIONISTA**, che potrà tutelarsi di fronte alle Compagnie con cui è assicurato e che gli negano la giusta assistenza e liquidazione del danno, dall'altra uno **SCUDO ALTRETTANTO IMPORTANTE PER L'INTERMEDIARIO** nei confronti del proprio cliente che, spesso, lo identifica con la Compagnia rappresentata, accusandolo di non voler gestire il sinistro come si conviene. Scudo che significa libertà assoluta nella proposta assicurativa alla clientela, significa consulenza e professionalità.

UCA TUTELA ARBITRATO - AZIENDA E PROFESSIONI è abbinabile senza problemi alla copertura RCT/RCO, RC professionale, Incendio e scoppio del fabbricato, alle multi rischi dell'attività, alle coperture sanitarie o infortuni dei dirigenti e dei dipendenti e così via, ovvero a tutte le tipologie di coperture stipulate per il rischio assicurato per tutti i Soggetti beneficiari, eccetto naturalmente la RCA.

**La copertura è personalizzabile**, essendo prevista l'**opzione tra due diverse fasce di massimale**, sempre illimitati per anno assicurativo, rispettivamente previsti: per la copertura arbitrato e l'azione legale verso la Compagnia che ha contestato il diritto al risarcimento o la quantificazione del danno, a scelta 12.000 oppure 25.000 per vertenza, e ai quali corrispondono 5.000 euro o 7.500 per vertenza per la chiamata in causa della Compagnia garante R.C. che abbia negato il proprio intervento nella difesa in nome e per conto dell'Assicurato.

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA**

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994



Con un premio calcolato in base ad un tasso sul fatturato, UCA TUTELA ARBITRATO per l'Azienda è una soluzione ottimale nel rapporto qualità/premio e che ben si può sposare nell'offerta a PRIMA TUTELA AZIENDA, andando a garantire congrui massimali per la gestione legale dei rischi più fastidiosi.

Per il Professionista rappresenta un'**ottima opportunità low cost e di sicuro intervento** da abbinare alla polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Professionale, per garantirsi l'intervento della Compagnia nei casi in cui il danneggiato, ravvisandone la responsabilità, formuli una richiesta di risarcimento, oltre che in sede di arbitrato.

Il prodotto non è vendibile unitamente a TutelUNICA Azienda/Professioni, e ne rappresenta un "di cui", ma è sicuramente la **garanzia di Tutela Legale di più facile abbinamento alle polizze di cui garantisce l'intervento**; grazie alla indipendenza di UCA, e al premio volutamente contenuto, consente di avvicinare nuove fasce di clientela, rappresentando una forma di primo contatto e cross selling, con una copertura intuitiva, garantita da una Compagnia specializzata, oltre che, come abbiamo detto, e non ci stancheremo di ripetere, indipendente, vero asse portante per l'operatività effettiva della presente polizza.

Si arricchisce così ulteriormente la gamma UCA di prodotti per Azienda e Professioni, per aderire sempre, e una volta di più, alle diverse esigenze che il mercato, il contesto economico e le innovazioni normative impongono, che possono così rappresentare una occasione per accrescere la professionalità e perché no, la redditività dell'Intermediario, alla ricerca di reali soluzioni assicurative ad hoc per i propri clienti.

### **Riepiloghiamo dunque brevemente le coperture di Tutela Legale offerte attualmente da UCA per l'Azienda:**

**TUTELUNICA AZIENDA**, la copertura globale e complessiva dell'attività dell'azienda.

**PRIMA TUTELA AZIENDA**, che si propone di assicurare esclusivamente l'AZIENDA CONTRAENTE per fatti penalmente rilevanti o violazioni di carattere amministrativo dei quali sia chiamata a rispondere in relazione a comportamenti posti in essere o attribuiti ai Soggetti Assicurati, oltre che quei SOGGETTI delegati o preposti dall'azienda (o comunque a cui la legge attribuisce funzioni di responsabilità, rappresentanza) nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell'Azienda Contraente, per quello che possono essere procedimenti penali od illeciti amministrativi derivanti dall'esercizio delle proprie mansioni. In questo modo, assicurando solo le figure soggette a responsabilità, l'impatto di premio risulta decisamente più contenuto ma la tutela di coloro che sono "in prima linea" è ASSICURATA!

**UCA Tutela ARBITRATO**, per le vertenze che possono sorgere con le Compagnie di Assicurazione in relazione alle polizze stipulate dall'Azienda per tutti i rischi, infortuni, prodotti, malattia, ecc. compreso RC diversi (eccetto RCA).

**Tutela D&O**, che garantisce la TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE ASSICURATE/BENEFICIARIE, NELL'ESERCIZIO DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DELL'AZIENDA CONTRAENTE in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato ed esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge. Punto fondamentale è che la garanzia di Tutela Legale è prestata alle

---

#### **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA**

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994



condizioni e limiti soggettivi, territoriali e temporali indicati espressamente dalla Copertura RC D&O, anche con efficacia RETROATTIVA e POSTUMA per quanto forma oggetto della Copertura RC D&O e in Sede Penale.

**TutelaAFFITTO Inquilino**, Tutela Legale e Perdite Pecuniarie in materia di locazione dell'attività commerciale, e con la nuova edizione 2013 con massimali e indennizzi ancora più interessanti.

### **Le coperture di Tutela Legale UCA espressamente studiate per i Professionisti sono attualmente:**

**TUTELUNICA PROFESSIONI**, che è la copertura globale e complessiva dell'attività Professionale.

**UCA Tutela ARBITRATO**, per le vertenze che possono sorgere con le Compagnie di Assicurazione in relazione alle polizze stipulate dai Professionisti per tutti i rischi, infortuni, prodotti, malattia, ecc. compreso RC diversi (eccetto RCA) .

**TutelaAFFITTO Inquilino** che garantisce Tutela Legale e Perdite Pecuniarie in materia di locazione dello studio professionale, e con la nuova edizione 2013 con massimali e indennizzi ancora più interessanti.

Oltre a particolari coperture elaborate per categorie quali Medici, Amministratori di Condominio, Ingegneri, Geometri, etc.. Anche in convenzione.

Per entrambi i settori la copertura del rischio Circolazione Veicoli è garantita dalle polizze **TutelUNICA Circolazione e Patente e TutelAUTO**.

Il presente prodotto è validamente computato ai fini della Gara di produzione in corso dalla data della sua immissione sul mercato e per tutto il periodo di Gara.

E così l'**INDIPENDENZA di UCA** offre la massima tutela sia ai propri Assicurati, sia ai propri Intermediari, vigilando sull'operatività delle garanzie sottoscritte attraverso gli altri contratti assicurativi, offrendo uno strumento in più per una corretta analisi dei rischi risalendo, nel segno della fidelizzazione, il rapporto tra cliente ed assicuratore, garantendo la massima e più libera tutela nei rapporti con le altre Compagnie Assicuratrici.

*Elaborato dall'Ufficio Tecnico UCA ASSICURAZIONE 7/2013*

---

#### **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA**

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994

INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del 16/7/2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com) accesso in Area Riservata con pswd





## UCA Tutela ARBITRATO GARANTISCE L'ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA di RC OBBLIGATORIA DEI PROFESSIONISTI

E' entrato in vigore il 15 agosto 2013 l'obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc.

La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): *"il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale"*, e tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.

Come stabilito dal DL 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), i professionisti dovranno sottoscrivere l'assicurazione e, al momento dell'assunzione di un incarico, renderne noti al cliente gli estremi e il massimale. Il Regolamento di riforma delle Professioni ha chiarito che la violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

### Professionisti esclusi dall'obbligo

Il decreto Balduzzi che ha introdotto l'obbligo assicurativo a carico di diverse categorie ha prorogato l'entrata in vigore per gli iscritti all'Ordine degli **avvocati**, che devono invece far riferimento alla Riforma forense, ed i **medici**, per i quali l'obbligo è stato prorogato dal Decreto cd. "del Fare" al 13 agosto 2014.

### Le categorie incluse nell'obbligo

Tutte quelle diverse da Avvocati e Medici.

Per quanto riguarda Ingegneri e Architetti è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no. Più in particolare l'obbligo di assicurazione RC professionale per gli iscritti agli Ordini scatta nei confronti di coloro che **esercitano in modo effettivo l'attività libero-professionale**, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività.

Ne consegue che non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale i soggetti non iscritti all'Albo e quelli iscritti **assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici**, che esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l'assunzione dell'obbligo nei confronti di professionisti ingegneri e architetti posti **alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale)**.

### L'oggetto della polizza

La copertura garantisce la cd. "responsabilità civile" del professionista, ovvero i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell'esecuzione della prestazione professionale; le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, da ritenersi essenziali sono:

La previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale;

L'introduzione dell'ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l'attività;

La previsione di una retroattività;

La previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.

Il nuovo prodotto **UCA Tutela ARBITRATO** è stato studiato appositamente per affiancare e rendere operativo, laddove fosse necessario, ogni copertura assicurativa stipulata dal Contraente, così pure quella di RC, anche obbligatoria, e garantisce il pagamento delle le spese legali e peritali per le vertenze che possono sorgere con le Compagnie di Assicurazione in relazione alle polizze stipulate dall'Azienda o Professionisti, proprio in tema con l'obbligo di copertura assicurativa RC professionale che è entrata in vigore lo scorso agosto.

#### UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994



Questa copertura pur presente in via generale negli stampati standardizzati, viene proposta per la prima volta da Uca come UNICO OGGETTO DI GARANZIA, proprio per l'importanza che riveste in raffronto all'attuale contesto normativo ed economico, dove si assiste oggi da parte della magistratura, ma in via generale anche da parte del legislatore, a una progressiva **valorizzazione delle aspettative del cliente**, pur non essendo le obbligazioni del professionista legate al risultato positivo della prestazione bensì alla diligenza dovuta nello svolgimento della professione.

### **VALE ANCORA LA REGOLA DELLA DILIGENZA DOVUTA?**

In linea generale, per i giudici chiamati a valutare la colpa di un professionista, è sempre valsa in passato la regola che nel contratto d'opera professionale debba essere garantito al cliente non già il raggiungimento comunque del risultato auspicato, bensì l'adozione della dovuta diligenza per conseguirlo.

Un medico, ad esempio, non dovrebbe mai essere tenuto a garantire la guarigione del paziente, né un mediatore dovrebbe comunque assicurare al cliente che l'affare che si è assunto l'onere di promuovere venga effettivamente concluso.

In buona sostanza, secondo i dettami del nostro diritto civile, valutare la diligenza del professionista non significa spostare l'esame della condotta alle conseguenze della stessa, bensì rapportarla a un giudizio d'idoneità a incidere sugli interessi del cliente.

Se questa è la regola generale, della prevalenza della cosiddetta obbligazione di mezzi, **in alcuni settori professionali, negli ultimi anni, si è assistito a una progressiva evoluzione della giurisprudenza verso una maggiore severità nella valutazione della condotta del professionista**, spostando l'ago della bilancia verso una vera e propria censura per il mancato raggiungimento del risultato.

Si assiste oggi insomma, da parte della magistratura, a una progressiva valorizzazione delle aspettative del cliente, quasi assecondando il disappunto del committente verso un risultato che non si è in tutto o in parte concretizzato come nelle aspirazioni della vigilia. Se dunque da più parti si registrano dissensi verso l'immediata introduzione dell'obbligo assicurativo in capo ai professionisti, denunciandone da un lato l'unilateralità (manca infatti l'obbligo a contrarre per le imprese) e dall'altro gli alti costi delle polizze in certi settori (a ciò dovrebbe dare in parte soluzione l'atteso decreto attuativo della legge Balduzzi, in tema di polizze per i medici), è anche vero che, prescindendo dall'eventuale differimento dell'obbligo, **la copertura assicurativa per il professionista diviene sempre più, oggi, un necessario strumento di lavoro.**

Se infatti quello brevemente tracciato è il panorama che caratterizza la recente evoluzione giurisprudenziale, **ben si spiega l'esigenza che il professionista oggi si doti comunque di valide ed efficaci coperture assicurative sia per la tutela del patrimonio che potrebbe essere aggredito da istanze risarcitorie del cliente insoddisfatto, sia anche per potersi permettere di finanziare le adeguate difese (legali e tecniche) nelle vertenze che lo vedessero contrapposto al cliente insoddisfatto.**

Ecco allora l'importanza di **UCA Tutela ARBITRATO.**

La polizza ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI, DI ARBITRATO E GIUDIZIALI PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER FAR VALERE IL DIRITTO DEGLI ASSICURATI IN QUALITÀ DI BENEFICIARI AL RISARCIMENTO E/O LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, PER COPERTURE DIVERSE DALLA R.C.A, OVE SUSSISTA CONTESTAZIONE, E LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA GARANTE PER RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI. LA GARANZIA È PRESTATO PER LE POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE PER VERTENZE DI NATURA CONTRATTUALE CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI EX LEGE.

In questo modo tutte le TIPOLOGIE DI VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE che interessano, e ahimè, "disturbano" il core business aziendale e professionale trovano così soluzione.

Come abbiamo detto, la polizza ha per oggetto esclusivo e garantisce l'ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione. La garanzia vale per ogni contratto stipulato dal Contraente presente e futuro per il rischio assicurato, senza che gli stessi debbano essere dichiarati o comunque indicati. Per quanto attiene l'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato,

#### **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA**

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - www.ucaspa.com  
uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994



nonché del Perito di parte, se nominato.

Inoltre la polizza garantisce un'altra importante ipotesi di potenziale conflitto o contrasto con le Compagnie: se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali relative alla chiamata in causa della Compagnia nel caso in cui sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, e la Garante non abbia espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio. Non sono naturalmente oggetto della presente polizza le spese legali afferenti le richieste danni avanzate da terzi diverse da quelle oggetto del contenzioso con la Compagnia.

Sono altresì comprese le SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO, qualora nel contratto oggetto di contestazione siano presenti clausole che limitano o avocano a un particolare foro indicato dalla Compagnia la competenza per chiederne l'intervento nelle suddette ipotesi, oltre alle SPESE DI SOCCOMBENZA, per liti in cui il Contraente/Assicurato sia chiamato in giudizio o comunque condannato anche in sede di Arbitrato, entro i limiti del massimale assicurato.

Da una parte un PRONTO E SICURO INTERVENTO PER L'AZIENDA OD IL PROFESSIONISTA, che potrà tutelarsi di fronte alle Compagnie con cui è assicurato e che gli negano la giusta assistenza e liquidazione del danno, dall'altra uno SCUDO ALTRETTANTO IMPORTANTE PER L'INTERMEDIARIO nei confronti del proprio cliente che, spesso, lo identifica con la Compagnia rappresentata, accusandolo di non voler gestire il sinistro come si conviene. Scudo che significa libertà assoluta nella proposta assicurativa alla clientela, consulenza e professionalità.

UCA TUTELA ARBITRATO - AZIENDA E PROFESSIONI è abbinabile senza problemi alla copertura RCT/RCO, RC professionale, Incendio e scoppio del fabbricato, alle multi rischi dell'attività, alle coperture sanitarie o infortuni dei dirigenti e dei dipendenti e così via, ovvero a tutte le tipologie di coperture stipulate per il rischio assicurato per tutti i Soggetti beneficiari, eccetto naturalmente la RCA.

La copertura è personalizzabile, essendo prevista l'opzione tra due diverse fasce di massimale, sempre illimitati per anno assicurativo, rispettivamente previsti: per la copertura arbitrato e l'azione legale verso la Compagnia che ha contestato il diritto al risarcimento o la quantificazione del danno, a scelta 12.000 oppure 25.000 per vertenza, e ai quali corrispondono 5.000 euro o 7.500 per vertenza per la chiamata in causa della Compagnia garante R.C. che abbia negato il proprio intervento nella difesa in nome e per conto dell'Assicurato.

Con un premio calcolato in base ad un tasso sul fatturato, UCA TUTELA ARBITRATO per l'Azienda è una soluzione ottimale nel rapporto qualità/premio e che ben si può sposare nell'offerta a PRIMA TUTELA AZIENDA, andando a garantire congrui massimali per la gestione legale dei rischi più fastidiosi.

Per il Professionista rappresenta un'ottima opportunità low cost e di sicuro intervento da abbinare alla polizza di Responsabilità Civile Professionale, diventata obbligatoria dallo scorso agosto, per garantirsi l'intervento della Compagnia nei casi in cui il danneggiato, ravvisandone la responsabilità, formuli una richiesta di risarcimento, oltre che in sede di arbitrato.

*Elaborato dall'Ufficio Tecnico UCA ASSICURAZIONE 9/2013*

---

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA**

P.za San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
[uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A. Torino 115282  
N. Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.  
Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994